

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2012 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 2012

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) Il Consiglio ritiene che talune persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e che le voci riguardanti determinate entità debbano essere modificate.
- (3) A seguito della decisione del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1737 (2006), due persone e un'entità dovrebbero essere cancellate dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato VIII di tale regolamento.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli elenchi che figurano negli allegati VIII e XI del regolamento (UE) n. 267/2012.

- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

Articolo 2

Nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, le voci riguardanti le entità di cui all'allegato II del presente regolamento sono sostituite dalle voci figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le persone e l'entità elencate nell'allegato III del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e aggiunte all'elenco riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012, modificato dalle voci riportate nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

